**CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA’ DI “PROGETTAZIONE EUROPEA E FUNDRAISING” TRA I COMUNI DI MONTECOSARO E PETRIOLO.**

L’anno duemilaventi, il giorno del mese di (xx/xx/xxxx), nella sede del Comune di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, con la presente scrittura privata a valere ad ogni effetto di legge tra i Comuni di:

* Montecosaro (C.F. xxxxxxxxxx) in persona del Sindaco pro tempore Sig. xxxxxxxxxx, domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale posta in Piazza xxxxxxxx n. xx, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. \_\_\_ del \_\_/\_\_/2020, esecutiva ai sensi di legge;
* Petriolo (C.F. xxxxxxxxxx) in persona del Sindaco pro tempore Sig. Domenico Luciani, domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale posta nella sede provvisoria in Via Regina Margherita n. 43, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. del , esecutiva ai sensi di legge;

PREMESSO

* Che l'Unione Europea, lo Stato e la Regione promuovono specifiche e significative azioni per la promozione, lo sviluppo socio-economico e la valorizzazione dei territori, del turismo e del patrimonio culturale, riconoscendone il ruolo strategico per lo sviluppo economico e occupazionale del territorio regionale;
* Che al supporto economico di tali azioni concorrono anche, con specifici strumenti e caratteristiche proprie, altre realtà private e/o pubblico-private del territorio nazionale (Enti, Fondazioni, Agenzie ecc.);
* Che le Amministrazioni firmatarie intendono mettere a sistema la ricerca, la gestione e la realizzazione di progettualità che possano portare ai rispettivi territori risorse economiche che contribuiscano alla crescita e allo sviluppo del proprio territorio;
* che gli Enti hanno interesse al reperimento di fondi ed all'accesso a opportunità ritenute strategiche e funzionali alla crescita culturale, economica e sociale del territorio comunale ed al benessere della collettività in generale;
* che, ai sensi dell’articolo 30 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i Comuni, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, possono stipulare tra loro apposite convenzioni;
* che i Comuni sopra indicati hanno individuato in tale forma associativa lo strumento giuridico più idoneo per gestire in forma associata le funzioni sopra dette derivanti dall’esigenza di coordinamento e ottimizzazione nella gestione delle risorse economiche messe a disposizioni dagli enti sovraordinati per lo sviluppo del territorio.
* che a tale scopo, con gli atti deliberativi sopra indicati, è stato approvato lo schema di convenzione per la gestione associata di cui trattasi;

TUTTO CIO’ PREMESSO

Tra le parti come sopra costituite si conviene e si stipula quanto segue:

ARTICOLO 1 – OGGETTO E FINALITA’ DELLA CONVENZIONE

1. I Comuni di Montecosaro e Petriolo convengono e stabiliscono, ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. 18.08.2000, n. 267, di gestire in forma associata e coordinata le seguenti funzioni:
* Sviluppo di idee e proposte progettuali da candidare al supporto finanziario dei principali strumenti posti in essere da:
	+ Unione Europea
	+ Ministeri
	+ Regione Marche
* Sviluppo di proposte progettuali da presentare a Enti e Fondazioni di natura privata e/o pubblico-privata;

tramite la costituzione di un ufficio comune, di seguito denominato anche “Ufficio associato”.

1. La gestione associata di cui alla presente convenzione persegue le seguenti finalità:
2. ottenere una maggiore capacità di risposta alle sempre più ampie possibilità di accesso a finanziamenti regionali, nazionali ed europei;
3. conseguire economie di scala che si realizzino concentrando in un unico ufficio la gestione delle fasi della ricerca e della presentazione delle domande di partecipazione;
4. valorizzare e sviluppare figure professionali già presenti nei Comuni, aumentando, anche con una regia unica, la qualità del servizio di fundrasing e consentire ai Comuni aderenti di fruire di una struttura avanzata per la sua gestione, razionalizzando al contempo l’impiego delle risorse umane.

ARTICOLO 2 – COMUNE CAPOFILA E CONFERENZA DEI SINDACI

1. Il Comune di Montecosaro, di maggiori dimensioni demografiche, è individuato quale Comune capofila, ai fini della gestione associata delle funzioni oggetto della presente convenzione.
2. Al fine di coordinare gli interventi e coordinare le azioni derivanti dalla presente gestione associata è costituita la Conferenza dei Sindaci, quale organo stabile, a cui sono chiamati a partecipare i sindaci dei due comuni aderenti o loro delegati.
3. Il Sindaco del Comune capofila sovrintende al funzionamento dell’Ufficio e adotta, sulla base delle decisioni adottate dalla Conferenza dei Sindaci, tutti i provvedimenti che ritiene necessari a tal fine.
4. La Conferenza dei Sindaci deve essere convocata dal Sindaco capofila anche quando lo richieda, per le medesime finalità di cui al comma precedente, l’altro Comune aderente.

ARTICOLO 3 – STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL’UFFICIO ASSOCIATO

1. Le funzioni di cui all’articolo 1 sono svolte da un apposito ufficio costituito da personale da assegnare dagli enti sottoscrittori della presente convenzione.
2. Le parti convengono che il Comune capofila adotti gli atti e si attivi con le modalità necessarie per l’individuazione e nomina del responsabile dell’Ufficio associato che potrà essere individuato fra il personale già alle dipendenze di uno degli Enti convenzionati oppure mediante conferimento di incarico a tempo determinato in applicazione dell’art. 110 del TUEL. Al responsabile dell’ufficio associato è attribuita la responsabilità tecnica e di risultato in ordine alle funzioni ed agli obiettivi assegnati, nonché, se prevista, l’adozione degli atti conclusivi dei procedimenti, anche aventi rilevanza esterna. Nelle more della approvazione di uno specifico regolamento di organizzazione, sarà applicabile il regolamento di organizzazione vigente nel Comune capofila.
3. L’Ufficio associato ha sede nel Comune di Montecosaro.
4. Il personale individuato garantisce la presenza presso i vari Comuni associati secondo modalità organizzative da stabilirsi di comune accordo, e comunque funzionali all’assolvimento delle funzioni connesse al servizio, anche in relazione ai progetti o alle azioni poste in essere.

ARTICOLO 4- DECORRENZA E DURATA

1. La presente convenzione decorre, quanto agli effetti giuridici ed economici, dalla data di sottoscrizione ed ha durata fino al 31/12/2021; essa potrà essere rinnovata, previa verifica di cui all’art. 8 con appositi provvedimenti adottati dai singoli enti che vi aderiscono.

ARTICOLO 5 – COMPETENZE DELL’UFFICIO ASSOCIATO

1. Sono attribuite alla competenza dell’Ufficio associato tutte le attività, le procedure, gli atti ed i provvedimenti necessari ai fini dell’espletamento delle pratiche di fundraising e gestione dei finanziamenti, quali, a titolo esemplificativo:
* Monitoraggio e controllo delle principali opportunità finanziarie a sostegno delle politiche di sviluppo del territorio;
* Funzione di informazione e predisposizione di schede di sintesi/opportunità al fine dell’eventuale predisposizione di proposte progettuali;
* Supporto alla redazione, predisposizione e presentazione di progetti complessi, in coordinamento con i responsabili degli enti associati;
* Supporto negli incontri e nelle riunioni organizzative interne e nei contatti con gli Enti e le realtà erogatrici del finanziamento;
* Supporto nelle procedure di monitoraggio (in itinere ed ex-post) e rendicontazione degli interventi finanziati, in coordinamento con i referenti degli enti associati.
1. Nell’ambito delle competenze di cui al comma precedente, sono attribuite all’Ufficio associato tutte le attività di supporto, agli uffici dei singoli Enti associati, all’istruttoria, verifica, redazione degli atti e rendiconti previsti dalla normativa vigente e dai bandi .

ARTICOLO 6 – RIPARTIZIONE DELLE SPESE

1. Costituiscono spese per il funzionamento dell’Ufficio associato quelle relative a:
* personale, compresa la formazione e l’aggiornamento professionali;
* utilizzo di prestazioni e beni di terzi;
* acquisto di attrezzature e beni di consumo;
* spese generali.
1. I costi di funzionamento dell’Ufficio associato saranno ripartiti tra i Comuni che sottoscrivono la presente convenzione con le seguenti modalità:
2. in parti uguali per le spese generali, di acquisto attrezzature ed ogni altro costo fisso o necessario per il corretto funzionamento;
3. in relazione al personale assegnato, per il 50% dal Comune di Montecosaro, per il restante 50% dal comune di Petriolo.

ARTICOLO 7 – GESTIONE DELLE SPESE

1. Il Comune ove ha sede l’Ufficio provvede all’anticipazione di tutte le spese.
2. Il Responsabile dell’Ufficio associato predispone la proposta di preventivo della spesa presunta complessivamente occorrente per il suo funzionamento, ivi compresi i costi totali del personale assegnato, nonché la proposta di ripartizione tra gli enti aderenti sulla base dei criteri stabiliti con la presente convenzione.
3. La proposta di preventivo e di ripartizione di spesa, anche delle spese variabili, è trasmessa ai singoli Comuni entro il 30 settembre di ogni anno, per la formulazione delle relative previsioni nei bilanci annuali e negli altri strumenti di programmazione.
4. Il responsabile dell’Ufficio associato redige il rendiconto delle spese, da trasmettere agli enti aderenti alla convenzione entro il termine del 15 febbraio di ogni anno.

ARTICOLO 8 – VERIFICA

1. Il Sindaco del Comune capofila può indire la Conferenza dei Sindaci di cui all’art. 2, allargata ai responsabili degli uffici competenti per materia di ciascun ente aderente, allo scopo di valutare il funzionamento dell’Ufficio associato, di formulare eventuali proposte di miglioramento e di valutare l’opportunità di una sua proroga ai sensi dell’articolo precedente.

ARTICOLO 9 – RECESSO E CESSAZIONE

1. Con un preavviso di almeno 60 gg, è ammesso il recesso dalla presente convenzione con decorrenza dal 1 gennaio dell’anno successivo a quello della sua comunicazione al Comune capofila.
2. In caso di cessazione del servizio associato, alla scadenza o anticipatamente per unanime volontà degli enti aderenti alla presente convenzione, il valore residuo dei beni materiali e immateriali acquistati e forniti in dotazione all’Ufficio associato, formeranno oggetto di liquidazione in parti uguali. Resteranno nella disponibilità degli enti gli archivi dei dati elaborati dall’Ufficio.
3. Il Comune che recede, ai sensi dei precedenti commi 1 e 2, non ha diritto alla liquidazione dei beni ai sensi del comma 2.

ARTICOLO 10 – CONTROVERSIE

1. La risoluzione di eventuali controversie che dovessero insorgere tra i Comuni, anche in caso di contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.
2. Qualora non si addivenisse alla risoluzione in via bonaria, la risoluzione delle controversie è affidata al Tribunale di Macerata.

ARTICOLO 12 DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente atto sarà soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.4 della Tariffa Parte II allegata al D.P.R.131/1986 ed è esente da imposta di bollo ai sensi dell’art.16 allegato “B” del D.P.R. 642/1972 e s.m.i..
2. Il presente atto viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 15 della legge 241/1990.
3. Il presente atto è formato e stipulato in modalità elettronica ed è la precisa, completa e fedele espressione della volontà delle parti e si compone di n. ……….. facciate e ………….
4. Ne è data lettura alle parti che lo confermano e lo sottoscrivono con firma digitale ai sensi dell’art.1 comma 1 lettera s) del Codice dell’Amministrazione Digitale (C.A.D.).

IL COMUNE DI MONTECOSARO

IL COMUNE DI PETRIOLO \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_